

COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE
A VERDE PUBBLICO**



INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Oggetto e disciplina

Art. 3 - Aree ammesse

Art. 4 - Soggetti ammessi

Art. 5 – Interventi ammessi

Art. 6 – Richiesta di adozione e assegnazione

Art. 7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Art. 8 - Concorso dell'Amministrazione comunale

Art. 9 – Durata, rilascio autorizzazione, revoca e recesso

Art. 10 - Contenzioso

Art. 11 - Rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento si intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte di soggetti (soggetti adottanti) di cui all'articolo 4.

2. L'Amministrazione comunale con questa iniziativa si propone di:

- Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni e le scuole, sulla tutela e la salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- Stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- Generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- Creare percorsi di Cittadinanza Attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- Recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente regolamento é l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo articolo 5.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'articolo 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto della normativa vigente.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatta richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo articolo 7.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

6. L'area a verde mantiene le funzioni, le destinazioni e l'eventuale fruibilità pubblica previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubblico, si intendono:

- Aree attrezzate;
- Fioriere stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree ubicate nei centri storici;
- Aiuole fiorite;

- Vasi fioriti;
- Aree verdi generiche;
- Parchi.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione e quelle da attrezzare, avente valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo, sarà fornito dall'Ufficio Ambiente del comune di concerto con l'Assessorato all'Ambiente e, inoltre, pubblicato sul sito internet del comune di Torrebelvicino.

L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il soggetto proponente potrà adottare aree verdi di proprietà del Comune, previo parere positivo dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

1. Cittadini costituiti in forma singola o associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
2. Organizzazioni di volontariato;
3. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, Enti religiosi;
4. Soggetti Giuridici ed operatori commerciali.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. La manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimenti dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
2. La riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti, siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo accordo con l'Amministrazione comunale;
3. La creazione di orti urbani, anche recintati a cura dell'adottante, destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante.
4. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE E ASSEGNAZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, secondo lo schema "Richiesta di adozione".
2. Una apposita commissione, composta da funzionari dell'ufficio Tecnico, esaminata la richiesta esprime un parere sulla base dei seguenti criteri:
 - Ordine temporale di presentazione delle domande,
 - completezza della documentazione,

- qualità del progetto,
- rispondenza alle finalità del Regolamento.

3. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma precedente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde ed approva il relativo schema di convenzione.

4. La richiesta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

A. Se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Rilievo dello stato dell'area mediante documentazione fotografica;
- Relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i termini di attuazione.

B. Se gli interventi dell'area prevedono la riconversione e manutenzione la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Rilievo dello stato dell'area mediante documentazione fotografica;
- Progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;
- Relazione descrittiva del programma di manutenzione redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione.

C. Se gli interventi sull'area prevedono la creazione di orti urbani la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Rilievo dello stato dell'area mediante documentazione fotografica;
- Progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e le modalità;
- Relazione descrittiva del programma di gestione dell'orto redatto in termini chiari e sottoscritta dal proponente.

5. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

7. L'Area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale ed il rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Per tutta la durata della convenzione i soggetti previsti dall'articolo 4 possono installare presso l'area un cartello, fornito gratuitamente dal Comune e recante lo stemma municipale, per pubblicizzare il logo o la denominazione del soggetto adottante. L'ubicazione del cartello pubblicitario deve essere concordata con l'Assessorato all'Ambiente.

3. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella richiesta di adozione dovrà essere sottoposta all'ufficio Ambiente. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

6. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

7. Il Comune, a mezzo dell'ufficio Ambiente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi, di cui alla convenzione, dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio Ambiente onde consentire l'adozione degli opportuni e necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire ad essi ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

10. Qualora il soggetto adottante non operi direttamente per le attività previste ai commi 1 e 2 dell'art. 5, ma faccia intervenire persone diverse o ditte specializzate, deve dimostrare che esse sono, per loro conto, coperte da Assicurazione contro gli infortuni e Responsabilità Civile verso terzi.

ARTICOLO 8 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concorso dell'Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati nel sito del comune.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti dei terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto all'Articolo 10.

3. Per gli interventi, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, i soggetti adottanti sono riconosciuti come Volontari comunali e quindi iscritti nell'Albo comunale dei Volontari e, conseguentemente, coperti da Assicurazione contro gli infortuni e Responsabilità Civile verso terzi nelle forme e nei limiti che l'Assicurazione ha fissato con il Comune.

4. Per gli interventi, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 l'Amministrazione si impegna a fornire gratuitamente ai soggetti adottanti i materiali di consumo per l'uso delle macchine necessarie.

5. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 9 - DURATA, RILASCIO AUTORIZZAZIONE, REVOCA E RECESSO

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare 2 (due) anni per la manutenzione ordinaria (comma 1, art. 5), 4 (quattro) anni per la riconversione e manutenzione (comma 2, art. 5) e 3 (tre) anni per la creazione di orti urbani (comma 3, art. 5), decorrenti dall'atto di sottoscrizione della relativa convenzione e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta, da presentarsi all'ufficio Segreteria del comune, novanta giorni prima della scadenza e rilasciata previo parere dell'ufficio Ambiente attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragione di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio Ambiente con un anticipo di almeno trenta giorni. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 - CONTENZIOSO

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione, così come previsto dall'articolo 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia alla Commissione consiliare di Controllo e Garanzia che si esprimerà nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

3. Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

ARTICOLO 11 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 12- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.